



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

**SETTORE AMBIENTE
UFFICIO RIFIUTI**

Via Milano, 13
25126 Brescia

**Fax
030/3748482**

RIFIUTI

11 6 DIC. 2013

Brescia, _____

*Raccomandata A.R.
o consegna b.m*

Spett.le Ditta
BORGO SPURGHI SRL
Via Monte Pasubio n. 84/A
25014 Castenedolo (BS)

P.G. 154/2013 /2013
LM/mrsa

OGGETTO: Trasmissione provvedimento.

- * In allegato alla presente si trasmette l'atto dirigenziale n. **6091** del **13.12.2013** avente ad oggetto:

"Ditta BORGIO SPURGHI S.r.l. con sede legale in via Monte Pasubio n. 84/a nel comune di Castenedolo (BS).


Autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), pre-trattamento (R12-D13) di rifiuti non pericolosi, nell'insediamento ubicato in comune di Castenedolo (BS), via Monte Pasubio n. 84/a.

Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i."

- ♦ La Ditta in indirizzo è invitata voler prestare una garanzia finanziaria favore della Provincia di Brescia secondo quanto disposto nel provvedimento di cui sopra.

Distinti saluti

Il Funzionario
(Loredana Massi)



2013



PROVINCIA DI BRESCIA

Registro atti dirigenziali – progressivo N.

6091

SETTORE AMBIENTE

UFFICIO RIFIUTI

OGGETTO:

Ditta BORGIO SPURGHII S.r.l. con sede legale in via Monte Pasubio n. 84/a nel comune di Castenedolo (BS).

Autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), pre-trattamento (R12-D13) di rifiuti non pericolosi, nell'insediamento ubicato in comune di Castenedolo (BS), via Monte Pasubio n. 84/a.

Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

IL DIRETTORE

(Dott. Riccardo M. Davini)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 6 del 29/01/2013 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di coordinamento e direzione dell'Area Sviluppo Economico e di direzione del Settore Ambiente fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- deliberazione Giunta Regionale. 8 novembre 2002, n. 7/11045, recante Approvazione "Linee guida per gli esami paesistico dei progetti" prevista dall'art. 30 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.);
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- legge regionale del 02 febbraio 2010 n. 5 e R.R. del 21 novembre 2011 n. 5, disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- deliberazione giunta regionale 20 ottobre 2010, n. 661, recante approvazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti - PPGR;

RILEVATO che la ditta BORGIO SPURGHIO S.r.l., cod.fisc. 02547990982, avente sede legale in via Monte Pasubio n. 84/a nel comune di Castenedolo (BS), ha presentato istanza in data 22/02/2013, (registrata al P.G. prov. 23223 in data 25/02/2013) integrata e modificata con documentazione presentata 30/05/2013, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e pre-trattamento (R12-D13) di rifiuti non pericolosi, nell'insediamento ubicato in comune di Castenedolo (BS), via Monte Pasubio n. 84/a;

DATO ATTO che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- ambientale (in particolare con riferimento alle emissioni in atmosfera);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

RILEVATO che:

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 9 - Mapp: n. 699p - 20 del comune censuario di Castenedolo (BS) e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune di Castenedolo n. 751 del 11/01/2013), ha la seguente destinazione urbanistica: "zona E9 - aree ed edifici, in ambito agricolo, ad uso prevalentemente produttivo e terziario";
- considerando il vigente Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) approvato con d.g.r n. IX/661 del 20.10.2010, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto in merito ai vincoli escludenti relativi alla fascia di rispetto stradale e dal reticolo idrico di bonifica consortile, in sede istruttoria, si è rilevato che non viene svolta attività di gestione rifiuti nelle fasce di rispetto;
- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- il Comune territorialmente interessato ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento per il periodo necessario, senza indicazione di opposizioni od eccezioni di sorta;

CONSIDERATO che la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e che con provvedimento n. 4476 del 27/09/2013 la Provincia ha disposto che per il progetto in argomento non è necessario l'espletamento della procedura di VIA;

PRESO ATTO che:

- in data 12/02/2013 prot. n. 3946 la ditta ha trasmesso al Comune di Castenedolo la SCIA n. 40/2013;
- il Comune di Castenedolo, assente in conferenza, ha trasmesso con nota del 23/10/2013 prot. n. 20361 (P.G. prov. n. 131519 del 04/11/2013), parere edilizio-urbanistico favorevole con prescrizioni e condizioni;
- l'ASL di Brescia, Distretto n. 2, assente in conferenza, ha trasmesso con nota del 28/10/2013 prot. n. 163734 (P.G. prov. n. 134024 del 04/11/2013), parere favorevole con prescrizioni e condizioni,
- l'A.R.P.A di Brescia, assente in conferenza, nella riunione tecnica tenutasi in data 09/12/2013 ha espresso parere tecnico favorevole con condizioni e prescrizioni che vengono riportate nel presente atto;

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale n. 129453 del 23/10/2013 e riunitasi in data 29/10/2013 (verbali in atti), nel corso della quale:

- gli enti ed uffici interessati hanno espresso avviso favorevole all'accoglimento dell'istanza, con le condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto;
- si è preso atto che l'insediamento non è soggetto alle disposizioni del R.R. 04/2006 in materia di scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio, in quanto le aree di transito, cui al Mapp.le 20 del Fg. 9, non sono di esclusiva pertinenza dell'attività di gestione rifiuti;

RILEVATO CHE:

- l'ufficio IPPC, Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella Sezione "C" (EMISSIONI) dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti ad operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e pre-trattamento (R12-

D13) di rifiuti non pericolosi, sono riportati nell'allegato A - Sezione "B (RIFIUTI)" e nell'elaborato grafico allegato, pervenuto con nota registrata al p.g provinciale n. 135082 in data 05/11/2013, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, con l'indicazione delle condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **52.280,50 (Euro cinquantaduemiladuecentottanta/50)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- messa in riserva (R13) di 60 mc di rifiuti non pericolosi pari a ----- €. 1.059,72
- deposito preliminare (D15) di 170 mc di rifiuti non pericolosi pari a ----- €. 30.025,40
- pre-trattamento (R12-D13) di un quantitativo annuo di 3000 t/a di rifiuti non pericolosi destinati a recupero pari a ----- €. 21.195,38

STABILITO che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata contestualmente alla **Comunicazione di fine lavori**, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;



ESPRIMENDO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSTATTO che le risultanze della Conferenza di servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e pre-trattamento (R12-D13) di rifiuti non pericolosi, nell'insediamento ubicato in comune di Castenedolo (BS), via Monte Pasubio n. 84/a, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A Sezione "B (RIFIUTI)", Sezione "C (EMISSIONI)", Sezione "E (PIANO DI MONITORAGGIO) e secondo quanto rappresentato nel seguenti elaborati tecnico-grafici, che vengono allegati come sub "01" e sub. "02" al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale:

- sub. 01 - "TAV. 1 - inquadramento territoriale ed urbanistico, NCT e planimetria generale";
- sub. 02 - "TAV. 2 - planimetria distributiva";

DISPONE

1. di autorizzare la ditta BORGIO SPURGHIO S.r.l., cod.fisc. 02547990982, avente sede legale ed insediamento in via Monte Pasubio n. 84/a nel comune di Castenedolo (BS), alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e pre-trattamento (R12-D13) di rifiuti non pericolosi, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato A e negli elaborati grafici, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
 - a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. di dare atto che compete al Comune la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione al progetto sopraccitato;
4. di stabilire un termine di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia, ed un termine di tre anni dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia;
5. che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; dalla data di accettazione della garanzia finanziaria presentata contestualmente alla perizia asseverata con giuramento la gestione dei rifiuti potrà essere avviata;

6. di prescrivere che la ditta autorizzata effettui i monitoraggi delle varie componenti (rifiuti, aria, rumore) secondo le condizioni e prescrizione di cui all'allegato A Sezione "D (piano di monitoraggio)" parte integrante e sostanziale del presente atto;

7. di dare atto che:

- a) il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
- b) fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTR;
deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- e) i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
- f) gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26 e devono essere autorizzati dall'autorità competente;
- g) le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
- h) se il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che nell'allegato A, sezione "C (emissioni)" comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
- i) devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontrare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
- j) la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- k) in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- l) la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
- m) ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purchè evocati nel procedimento;
- n) ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;



o) sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione ed osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;

9. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;



di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;

11. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione "C (emissioni)";

12. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;

13. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in **€ 52.280,50 (Euro cinquantaduemiladuecentottanta/50)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia;

14. di stabilire che la garanzia finanziaria dovrà pervenire contestualmente alla Comunicazione di fine lavori di cui al precedente punto (4 da verificare), dovrà essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24.02.2004, e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

15. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;

16. che il presente atto venga, in originale, comunicato alla ditta BORGIO SPURGHESI S.r.l. con sede legale in via Monte Pasubio n. 84/a nel comune di Castenedolo (BS), a cura dell'ufficio, mediante sua consegna "brevi manu" e acquisizione di ricevuta o mediante trasmissione con raccomandata A/R, previo assolvimento dell'imposta di bollo;

17. l'invio di copia semplice della presente autorizzazione al Comune di Castenedolo, all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.S.L. Brescia Distretto n. 2, agli altri soggetti eventualmente interessati;

18. la pubblicazione di copia del presente atto all'albo pretorio provinciale per 15 gg. consecutivi;

19. che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

Il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale, uno da comunicarsi al destinatario e l'altro da conservarsi presso gli uffici provinciali;

Gli elaborati progettuali destinati ad accompagnare gli originali del presente atto nonché le copie da formarsi ai fini comunicativi sono contrassegnati dal timbro tondo della Provincia, nonché dalla firma autografa del funzionario provinciale apposta sul cartiglio, previa verifica della loro identità con quelli citati in premessa;

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Brescia 13/12/2013



Direttore del Settore Ambiente
Dott. Riccardo Maria Davini

ALLEGATO TECNICO

Tabella A descrittiva

RAGIONE SOCIALE DITTA AUTORIZZATA	BORGO SPURGHI S.r.l.	Cod. fiscale	
		02547990982	
SEDE LEGALE DITTA AUTORIZZATA	via Monte Pasubio n. 84/a		
SEDE IMPIANTO	via Monte Pasubio n. 84/a	FOGLIO N. 09	
		MAPP. N.	699p 20
SUPERFICI	- totale insediamento	m ² 11.134,56	
	- capannone (deposito rifiuti e pre- trattamento)	m ² 663,38	
	- aree di transito comune ad altre attività ed aree destinate ad altre attività	m ² 10.471,18	
ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO	Zona E9 "aree ed edifici, in ambito agricolo, a uso prevalentemente produttivo" (mapp.le 699);	P.G.T. VIGENTE	
LEGALE RAPPRESENTANTE	Fabio Zanardini, nato a Brescia il 13/06/1977		
RESPONSABILE TECNICO	Fabio Zanardini, nato a Brescia il 13/06/1977		



Sezione B – RIFIUTI

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

- 1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di 11.134,56 mq di cui destinati all'attività di gestione rifiuti 663,38 mq, le aree di transito e accesso sono comuni con altre attività, l'immobile è sito nel comune di Castenedolo (BS), via Monte Pasubio n. 84/a e censito al foglio 09 mapp.li 699p e 20 (aree di transito non di esclusiva pertinenza dell'attività di gestione rifiuti); la ditta ha la piena disponibilità dell'area;
- 1.2. la suddetta area ricade in "zona E9 – aree ed edifici, in ambito agricolo, ad uso prevalentemente produttivo e terziario". Il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto in merito ai vincoli escludenti relativi alla fascia di rispetto stradale e dal reticolo idrico di bonifica consortile, in sede istruttoria, si è rilevato che non viene svolta attività di gestione rifiuti nelle fasce di rispetto;
- 1.3. nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:
 - ✓ messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso e decadenti dall'attività destinati al trattamento finale presso altri impianti di gestione rifiuti autorizzati;
 - ✓ deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi in ingresso e decadenti dall'attività destinati al trattamento finale presso altri impianti di gestione rifiuti autorizzati;
 - ✓ pre-trattamento (R12-D13) di rifiuti non pericolosi;

Descrizione delle modalità di pre-trattamento

- a) *rifiuti identificati al codice CER 200306 rifiuti della pulizia delle fognature, compresi i rifiuti provenienti dalla manutenzione delle caditoie stradali*

Il pre-trattamento del rifiuto identificato al codice CER 200306 avviene nell'impianto separatore denominato "impianto compatto". Il rifiuto viene scaricato nella tramoggia dell'impianto separatore per ribaltamento dell'autobotte previa apertura del fondello. La tramoggia ha anche funzione di separatore della parte solida del rifiuto (sabbie) dalla parte liquida attraverso un processo di sedimentazione. Il rifiuto liquido (CER 200306) viene convogliato al silo di stoccaggio mediante pompaggio per il suo successivo conferimento ad impianti di gestione rifiuti autorizzati. La parte solida del rifiuto cod. CER 200306 (sabbie) viene avviata controcorrente da una coclea trasportatrice che esercita anche un'azione di lavaggio contribuendo ad un'ulteriore eliminazione delle materie organiche residue. Giunte nel pozzetto di raccolta le sabbie (cod. CER 200306) vengono convogliate verso l'area di deposito da una coclea classificatrice ad asse inclinato per poi essere depositate mediante pala caricatrice in cassone scarrabile a tenuta e coperto, per il successivo conferimento ad impianti di gestione rifiuti autorizzati. Il rifiuto costituito dal sopravaglio (cod. CER 190801) viene scaricato inizialmente in un cassonetto per poi essere depositato in cassone scarrabile a tenuta e coperto, per il successivo conferimento ad impianti di gestione rifiuti autorizzati.

- b) *Rifiuti identificati al codice CER 200304 fanghi delle fosse settiche*

Il pre-trattamento del rifiuto identificato al codice CER 200304 avviene nell'impianto separatore denominato "rotovaglio". Il rifiuto viene scaricato nell'impianto per attacco diretto dell'autobotte. Il rotovaglio è costituito da un contenitore cassonato al cui interno sono alloggiati un tamburo filtrante ed una spirale. Un diffusore distribuisce il rifiuto sulla superficie del tamburo che ruotando separa la parte solida dalla parte liquida. La parte solida, costituita dal sopravaglio cod. CER 190801, viene raccolta temporaneamente in un cassonetto per poi essere depositata in un cassone scarrabile a tenuta e coperto, per il successivo conferimento ad impianti di gestione rifiuti autorizzati. La parte liquida cod. CER 200304 viene raccolta nel pozzetto di raccolta per poi essere



rilanciata al silo di stoccaggio per il successivo conferimento ad impianti di gestione rifiuti autorizzati

- 1.4. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:
- ✓ messa in riserva R13 di mc. 60 di rifiuti non pericolosi;
 - ✓ deposito preliminare D15 di mc. 170 di rifiuti non pericolosi;
 - ✓ pre-trattamento R12 di 1.500 t/a di rifiuti non pericolosi;
 - ✓ pre-trattamento D13 di 1.500 t/a di rifiuti non pericolosi;
- 1.5. nella seguente tabella è riportato l'elenco dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice CER (ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06), e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

CER	DEFINIZIONE	operazioni
200304	Fanghi delle fosse settiche	D13;D15
200306	Rifiuti della pulizia delle fognature, compresi i rifiuti provenienti dalla manutenzione delle caditoie stradali	R13;R12;D15

- 1.6. i rifiuti liquidi vengono stoccati in sili dotati di bacino di contenimento; i rifiuti solidi vengono stoccati in cassoni scarrabili a tenuta e coperti, così come rappresentato nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento;

2. Prescrizioni

- 2.1. la ditta deve seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi, mediante le seguenti operazioni:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione per tutti i rifiuti;
- Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti;
- 2.2. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) istituito con il D.M. 17.12.2009 e s.m.i., qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.3. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
- a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
 - d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
 - e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice CER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento;
- 2.4. tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.5. tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di deposito preliminare devono essere avviati allo smaltimento recupero entro un anno dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.6. il quantitativo dei rifiuti sottoposti a deposito preliminare (D15) nella fase di movimentazione non deve superare le 40 t/g;

- 2.7. l'attività di gestione rifiuti compreso il carico e lo scarico deve avvenire all'interno del capannone;
- 2.8. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singolo e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;

2.9. Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

 - identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
 - programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
 - identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
 - verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
 - indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.
- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Sezione C – EMISSIONI

Sommario:

- A) SINTESI DEI DATI IDENTIFICATIVI**
B) TIPOLOGIA DEL PROCEDIMENTO, AUTORIZZAZIONI PRECEDENTI E RIPILOGO EMISSIONI
C) PRESCRIZIONI E CONDIZIONI
Tabella 1. Ambito di applicazione.
Tabella 2. Materie prime.
Tabella 3. Fasi lavorative.
Tabella 4. Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.
Tabella 5. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.
Tabella 6. Prescrizioni particolari.
Tabella 7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale. Criteri di manutenzione. Messa in esercizio ed a regime. Modalità e controllo delle emissioni. Metodologia analitica. Emissioni rumorose. Sospensione dell'attività.

A) SINTESI DEI DATI IDENTIFICATIVI

Gestore **BORGO SPURGHI S.R.L.**
Sede legale **CASTENEDOLO (BS) – VIA MONTE PASUBIO 84/A**
Sede insediamento **CASTENEDOLO (BS) – VIA MONTE PASUBIO 84/A**

B) TIPOLOGIA DEL PROCEDIMENTO, AUTORIZZAZIONI PRECEDENTI E RIPILOGO EMISSIONI

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Autorizzazioni precedenti: -
Emissioni precedentemente autorizzate: -
Emissioni modificate: -
Emissioni dismesse: -
Emissioni nuove: E1, E2

C) PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

Tabella 1. Ambito di applicazione.

Operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e pre-trattamento (R12-D13) di rifiuti non pericolosi derivanti dalle operazioni di pulizia delle fosse settiche, delle fognature e delle caditoie stradali.

Tabella 2. Materie prime (Materie prime, materie prime seconde, rifiuti ecc.) - Dati dichiarati dalla ditta.

MATERIA PRIMA / RIFIUTO	QUANTITÀ
Rifiuti da operazioni di pulizia delle fosse settiche, delle e delle caditoie stradali	Come da sezione Rifiuti

I rifiuti liquidi vengono stoccati in sili dotati di bacino di contenimento; i rifiuti solidi vengono stoccati in cassoni scarrabili a tenuta e coperti.



Tabella 3. Fasi lavorative - Dati dichiarati dalla ditta.

1. Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso e decadenti dall'attività destinati al trattamento finale presso altri impianti di gestione rifiuti autorizzati;
2. deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi in ingresso e decadenti dall'attività destinati al trattamento finale presso altri impianti di gestione rifiuti autorizzati;
3. pre-trattamento (R12-D13) di rifiuti non pericolosi;

c) rifiuti della pulizia delle fognature e dalla manutenzione delle caditoie stradali

Il pre-trattamento avviene nell'impianto separatore denominato "impianto compatto". Il rifiuto viene scaricato nella tramoggia dell'impianto separatore per ribaltamento dell'autobotte previa apertura del fondello. La tramoggia ha anche funzione di separatore della parte solida del rifiuto (sabbie) dalla parte liquida attraverso un processo di sedimentazione. Il rifiuto liquido viene convogliato al silo di stoccaggio mediante pompaggio. La parte solida (sabbie) viene avviata controcorrente da una coclea trasportatrice che esercita anche un'azione di lavaggio contribuendo ad un'ulteriore eliminazione delle materie organiche residue. Giunte nel pozzetto di raccolta le sabbie vengono convogliate verso l'area di deposito da una coclea classificatrice ad asse inclinato per poi essere depositate mediante pala caricatrice in idoneo cassone scarrabile. Il rifiuto costituito dal sopravaglio viene scaricato inizialmente in un cassonetto per poi essere depositato in un cassone scarrabile.

d) Rifiuti derivanti dalla pulizia delle fosse settiche

Il pre-trattamento avviene nell'impianto separatore denominato "rotovaglio". Il rifiuto viene scaricato nell'impianto per attacco diretto dell'autobotte. Il rotovaglio è costituito da un contenitore cassonato al cui interno sono alloggiati un tamburo filtrante ed una spirale. Un diffusore distribuisce il rifiuto sulla superficie del tamburo che ruotando separa la parte solida dalla parte liquida. La parte solida viene raccolta temporaneamente in un cassonetto per poi essere depositata in un cassone scarrabile. La parte liquida viene raccolta nel pozzetto di raccolta per poi essere rilanciata al silo di stoccaggio.

Tabella 4. Tipologia dell'inquinante, fasi lavorative di provenienza, tipologia dell'impianto di abbattimento, limiti e note.

Emissioni da impianto di pretrattamento - Dati dichiarati dalla ditta.		
Emissione E1 – scarico rifiuti, separatori solido liquido, box movimentazione frazione solida		
Portata: 9000 Nm ³ /h	Altezza camino: 1 m sopra il colmo del tetto	
Diametro camino: 125 mm	Temperatura ambiente	
Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: filtro a carboni attivi		
Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare		
Inquinante	Limite	Metodo
Composti organici volatili	20 mg/Nm ³	UNI EN 13649:2002

Emissioni da silos stoccaggio - Dati dichiarati dalla ditta.	
Emissione E2 – sfiato di n.5 silos di stoccaggio	
Portata: 2000 Nm ³ /h	Altezza camino: 1 m sopra il colmo del tetto
Diametro camino: 125 mm	Temperatura ambiente
Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: filtro a carboni attivi	
Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare	
Inquinante	Limite
-	-
I sistemi sono considerati adeguati (e quindi non soggetti a controllo analitico) a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di abbattimento, la cui efficienza sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza e sottoposto, almeno secondo quanto indicato dal costruttore, ad operazioni di manutenzione annotate in apposito registro.	

Tabella 5. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla Tabella 4 – "Tipologia dell'inquinante, fasi lavorative di provenienza, tipologia dell'impianto di abbattimento, limiti e note".

lavorative di provenienza, tipologia dell'impianto di abbattimento, limiti e note" comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni.

In particolare il sistema dovrà essere:

- progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto;
- individuato fra quelli previsti dalla d.G.R. n. IX/3552 del 30/05/2012.

Tabella 6. Prescrizioni particolari.

Qualora si palesino problematiche di molestie olfattive, il gestore dell'impianto dovrà redigere una relazione tecnica secondo le modalità previste dalla d.G.R. IX/3018 del 15 febbraio 2012.

Tabella 7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.

L'organo comunale competente in qualità d'Autorità Sanitaria Locale potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario in ragione di accertate molestie da inquinanti diffusi e/o olfattive, l'adozione di specifiche misure per la riduzione / il contenimento delle stesse.

L'Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e comunque rappresentati nel procedimento autorizzatorio.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Gli impianti di abbattimento dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
 - Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.
 - Nella definizione della loro ubicazione si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN 10169, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio;
 - Il gestore dell'impianto/attività deve definire una opportuna procedura d'emergenza relativa alla gestione di possibili guasti, eventi accidentali o malfunzionamenti in modo da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora non sia stata definita la procedura d'emergenza sopra indicata, non esistano impianti di abbattimento di riserva, si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, il gestore dovrà provvedere alla fermata dell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dandone comunicazione entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare dovranno essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione;

- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione di chi ha eseguito l'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio ed a regime

- L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti (nuovi/modificati), deve darne comunicazione alla Provincia di Brescia, al Comune ed all'ARPA. In tale comunicazione l'esercente può altresì indicare la data presunta di messa a regime, che comunque non può oltrepassare i 3 mesi dalla data di messa in esercizio indicata.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine di 3 mesi, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime, che comunque non potrà essere superiore ad ulteriori 3 mesi (salvo maggior termine motivato da casi di forza maggiore, ecc.).

La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

- L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 30 giorni dalla data stessa alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio. Qualora nell'ambito della comunicazione di messa in esercizio sia stata indicata anche la data presunta di messa a regime, si ritiene valida tale indicazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di esecuzione del ciclo di campionamento di cui al paragrafo "Modalità e controllo delle emissioni", salvo nuova comunicazione indicante la data di effettiva messa a regime diversa da quella presunta, fermo restando l'obbligo di richiedere la proroga del termine di messa a regime, ai sensi del punto precedente, qualora si superi il termine di 3 mesi.

Modalità e controllo delle emissioni.

- Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. - decorrenti dalla data di messa a regime.

Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove o oggetto di modifica, come disposto dal presente atto).

I relativi referti analitici:

- dovranno essere presentati, entro 30 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;
- dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

- Le verifiche successive, dovranno essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa a regime degli impianti e la relazione finale dovrà essere tenuta presso l'esercente a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.
- L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative dovrà essere comunicato dall'ARPA alla Provincia al fine dell'adozione degli atti di competenza.
- I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.
- Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
- L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

- ❑ Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico - atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi - i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal d.lgs 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA – Dipartimento di Brescia.

Si ricorda in ogni caso che:

- ❑ l'accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- ❑ i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- ❑ dovranno essere ricercati esclusivamente gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;
- ❑ i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;
- ❑ i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm^3/h od in $\text{Nm}^3/\text{T/h}$;
 - concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm^3 od in $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{T}$;
 - temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

Emissioni rumorose.

Le emissioni acustiche derivanti dagli impianti produttivi e/o dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente relativi alla zona di insediamento.

Sospensione dell'attività.

Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, intenda:

- ❑ interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva
- ❑ utilizzare lo stabilimento a carico ridotto o in maniera discontinua e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'Arpa, secondo il modello messo a disposizione dalla Provincia sul sito internet all'indirizzo www.provincia.brescia.it/ufficioaria nella sezione "Interruzione analisi".

Sezione D - PIANO DI MONITORAGGIO

MATRICE	MONITORAGGIO	PRESCRIZIONE
RIFIUTI	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione B del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione B del presente atto
EMISSIONI	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione "C" del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione "C" del presente atto
RUMORE	Entro 6 mesi dall'inizio dell'attività	Controlli secondo normativa esistente, previa tempestiva comunicazione con Arpa e Comune. Dovranno essere concordati con Arpa e Comune i recettori sensibili verso i quali effettuare le misurazioni. Qualora si verificassero dei superi anche del solo differenziale la ditta dovrà provvedere alla realizzazione di opere di mitigazione verso i recettori sensibili.

